SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3813).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Considerato che né gli impianti attualmente autorizzati in provincia dell'Aquila, né quelli esistenti nelle altre province d'Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli quantità di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli e demolizioni nonché da ristrutturazioni degli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerata pertanto la necessità di dover potenziare la capacità ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in provincia dell'Aquila, ma anche nelle altre province d'Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;

Vista la nota del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione Abruzzo;

Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il necessario supporto alle attività da porre in essere per fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell'Aquila può avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione, nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole: «del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009».

2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono ubicati i predetti insediamenti, all'uopo trasferendo le necessarie risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del Genio civile è sostituito da una comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.

Art. 3.

1. In deroga all'art. 51, comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi.

2. In deroga alle tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.

3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative all'anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono utilizzate dal predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze rappresentate nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 6947 del 4 agosto 2009 citata in premessa.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le risorse disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici sono assegnate alla Direzione scolastica regionale per l'Abruzzo per l'acquisto degli arredi nelle istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal fine, con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente Direzione scolastica regionale.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare il tempestivo ripristino dell'attività didattica ed universitaria nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente, e per la parte di competenza, ad apposite contabilità speciali aperte, rispettivamente, presso il Dipartimento per l'istruzione e il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Il Ministero è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali ove far affluire i contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero è autorizzato ad impiegare dette risorse, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 5.

1. Per agevolare la più sollecita sistemazione alloggiativa delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o comodato stipulati in applicazione dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, nonché dell'art. 2, commi 1 e 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e diritto. Per i contratti di cui al presente comma, già stipulati alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sospeso fino al 30 novembre 2009.

2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile derivante al proprietario è ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 6.

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, le parole: «- contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore turismo-accordo del 27 luglio 2007» sono soppresse.

2. Al fine di consentire che la popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009 e temporaneamente alloggiata presso le strutture alberghiere possa continuare a godere di adeguata assistenza, i datori di lavoro operanti nelle stesse strutture nonché i datori di lavoro operanti nella conseguente fornitura di opere e servizi sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali in essere in deroga all'art. 5, comma 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, fino al permanere del contesto emergenziale di riferimento, con oneri a proprio carico.

Art. 7.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio».

Art. 8.

1. Gli orfani, di cui uno o entrambi i genitori siano deceduti nel sisma del 6 aprile 2009, hanno diritto alla concessione del contributo o indennizzo spettanti al «*de cuius*» sulla base della normativa vigente.

Art. 9.

1. I sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli Abitativi Provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.

Art. 10.

1. Al fine di assicurare livelli omogenei di gestione e manutenzione delle strutture temporanee realizzate nel territorio della Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a fare ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.

Art. 11.

1. Al fine di consentire la ripresa delle attività amministrative, produttive, economiche e sociali della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 ed in vista della riapertura delle scuole primarie e secondarie e dell'Università dell'Aquila, il Presidente della regione Abruzzo provvede, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, ad assicurare i servizi di mobilità studentesca della popolazione residente nei comuni, in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e degli studenti universitari iscritti all'Università degli studi dell'Aquila.

2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, e con le deroghe ivi previste.

3. In casi di necessità ed urgenza inerenti alla gestione della mobilità studentesca, la regione Abruzzo, ove ritenuto necessario, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità, può avvalersi della altre aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico regionale e locali

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11712

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3814).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009 e n. 3813 del 29 settembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 così come modificato dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, le parole: «, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio», sono sostituite dalle seguenti parole: «, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11783

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° ottobre 2009.

Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 giugno 2009, è pari a +5,5;

Visto il decreto interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 1,65;

b) fino a 12 chilometri € 3,00;

c) fino a 18 chilometri € 4,14;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di € 0,88.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,45;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;

c) oltre i 20 chilometri € 1,65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il capo Dipartimento
BIRRITTIERI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

09A11784

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2009.

Ridefinizione delle procedure operative di gestione del Servizio depositi definitivi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato) che definisce le modalità di versamento di somme nelle tesorerie statali;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art.1, della legge 6 luglio 2002, n.137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;

Visto il comma 3, lettera *a)*, del predetto art. 5, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero determinate le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione in S.p.a., da trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai sensi del comma 3, lettera *a)*, dell'art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze della titolarità del servizio depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284;

Visto l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che lo stesso servizio continua ad essere regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;

Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e nelle more dell'adeguamento della procedura informatica per la gestione dei depositi definitivi da parte del MEF, l'apertura di un conto corrente di Tesoreria Centrale, intestato «MEF - Gestione servizio depositi»;

Visto l'art. l, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, che ha introdotto la possibilità di effettuare versamenti nelle tesorerie statali tramite bonifico bancario o postale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è stato disposto che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazioni di sanzioni amministrative nonché i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale è stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;

Considerato che l'adeguamento della procedura informatica è in via di completamento e che si rende necessario ridefinire le procedure operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a conclusione la fase transitoria;

Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove istruzioni per il servizio depositi definitivi, non risulta più rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio;

Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti interessi nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1932;

Ritenuto altresì necessario razionalizzare e ridefinire la misura dell'interesse da corrispondere sulle somme giacenti, oggetto dei depositi definitivi, al fine di renderlo coerente con i tassi di interesse attualmente corrisposti sui depositi in conto corrente bancario;

Ritenuto che per l'erogazione di tali somme è necessario istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui imputare il corrispondente onere;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni generali

1. Per l'amministrazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del servizio depositi definitivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, è autorizzata l'apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di Tesoreria centrale, sul quale, dalla data di decorrenza che sarà indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, affluiscono i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il conto è intestato: «Gestione servizio depositi definitivi conto terzi», e le relative disponibilità sono di pertinenza dei soggetti che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione del deposito medesimo in ottemperanza al provvedimento di svincolo che verrà emesso dall'Autorità competente o da altro Soggetto delegato in materia.

2. La competenza alla gestione del nuovo conto corrente di Tesoreria centrale è assegnata alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro.

3. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro, a valere sulle disponibilità del predetto conto corrente, cura in modo accentrato la restituzione dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici.

4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui al comma 1, le risorse giacenti (fino al giorno precedente quello fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validità del nuovo conto) sulla contabilità speciale di girofondi 1019 «MEF - gestione servizio depositi», che viene conseguentemente chiusa, nonché le risorse giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF - gestione servizio depositi», al netto delle somme necessarie per la regolarizzazione, a valere su quest'ultimo conto, di tutte le operazioni di pagamento disposte fino al giorno precedente quello fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validità del nuovo conto, ai sensi dell'art. 576, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

5. Con la regolarizzazione dell'ultimo pagamento, le risorse residuate sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente di cui all'art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso.

6. Inoltre, sul nuovo conto corrente di Tesoreria affluiscono periodicamente su disposizione della Direzione centrale dei servizi del Tesoro le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025, intestato al tesoriere centrale per la gestione dei depositi giudiziari.

Art. 2.

Costituzione

1. La costituzione di nuovi depositi, dal giorno fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validità del nuovo conto, deve essere effettuata secondo le modalità operative di seguito riportate.

2. 1ª fase: deposito aperto. L'utente richiede preliminarmente l'apertura del deposito definitivo presso la Direzione territoriale dell'economia e delle finanze competente per territorio che procede alla verifica della regolarità degli elementi costitutivi del deposito nonché della corretta compilazione del Modello Unificato (125-*bis* T), inserendo i relativi dati nella procedura informatica in uso. Quindi, la Direzione territoriale dell'economia e delle finanze rilascia il conseguente numero di posizione del deposito definitivo, elaborato su base nazionale, apponendolo sul Modello Unificato medesimo. Infine, consegna all'utente una copia del Modello Unificato, regolarmente timbrata e firmata dall'incaricato della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze medesima, e trattiene agli atti l'originale.

3. 2ª fase: deposito versato. L'utente effettua il versamento, sul conto corrente di Tesoreria centrale, presso la Tesoreria competente per territorio ovvero il bonifico presso un istituto di credito o presso un ufficio postale, curando che la causale sia correttamente inserita con la tassativa indicazione del numero di posizione già attribuito dalla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze riportato sul Modello Unificato.

I. Per i versamenti mediante bonifico si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriae 9 ottobre 2006, n. 293, e alle relative istruzioni applicative emanate con Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20 dell' 8 maggio 2007.

II. Il versamento del deposito è attestato dal rilascio della ricevuta da parte della Tesoreria (o istituto di credito o ufficio postale, se effettuato con bonifico) al soggetto che ha versato la somma a deposito.

III. La ricevuta di cui al comma precedente sostituisce ad ogni effetto la quietanza cartacea mod. 81 *septies* T e deve, pertanto, contenere tutti gli elementi della stessa che viene, quindi, eliminata.

IV. La Tesoreria centrale invia giornalmente alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro il mod. 68 TP contenente l'elenco analitico dei versamenti e dei prelevamenti relativi al conto corrente di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; i versamenti comprendono sia i depositi versati presso le tesorerie sia quelli effettuati con bonifico presso gli uffici postali o istituti bancari.

V. I movimenti relativi al conto corrente di cui al primo comma dell'art.1, sono pure contenuti nel flusso informatico - che riporta tutti gli elementi inseriti nella ricevuta di cui ai commi precedenti - che la Banca d'Italia invia giornalmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

VI. La Ragioneria generale dello Stato trasmette il flusso informatico ricevuto da Banca d'Italia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale sistema informativo integrato che fa affluire i dati alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro ed alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze al fine di completare la procedura di costituzione dei depositi definitivi.

VII. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro provvede, inoltre, al versamento dell'imposta di bollo sulle iscrizioni e sui mandati.

4. 3ª fase: deposito perfezionato. Ciascuna Direzione territoriale dell'economia e delle finanze riceve dal Servizio centrale sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi il flusso informatico relativo ai versamenti effettuati per costituire depositi definitivi nel territorio di propria competenza e provvede al perfezionamento del deposito, verificando la corrispondenza tra il numero di posizione e l'importo del deposito - inizialmente aperto dalle medesime Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze - nonché con gli altri dati riportati nel flusso informatico medesimo.

5. Per la costituzione dei depositi giudiziari resta in vigore la procedura prevista dalla circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242 del 12 aprile 2001: pertanto, i Tribunali continueranno ad ordinare i versamenti (2ª fase) sul conto corrente postale n. 35401025 e, successivamente, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze provvederanno alla apertura e perfezionamento (1ª fase e 3ª fase contestuali) dei depositi giudiziari in base agli elenchi pervenuti dai Tribunali medesimi.

6. Le somme di denaro sequestrate o confiscate, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, non sono disciplinate dal presente decreto ed affluiscono al «Fondo unico giustizia» secondo quanto disposto dalle sopra citate norme.

Art. 3.

Interessi

1. Dalla data fissata dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validità del nuovo conto, sulle somme depositate verrà corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla Tabella *A)* allegata al presente decreto che ne stabilisce la periodicità in ragione della natura e dell'ammontare del deposito.

2. Gli interessi sono calcolati dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze che provvedono all'emissione dei relativi mandati informatici di pagamento.

3. Agli interessi si applica la ritenuta fiscale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che viene versata all'Erario a cura della Direzione centrale dei servizi del Tesoro con le modalità di emissione degli Ordini di prelevamento fondi telematici.

4. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica agli interessi calcolati sui depositi di natura cauzionale.

Art. 4.

Modalità operative OPF

1. Per la restituzione del capitale, per il pagamento degli interessi maturati e per i versamenti dovuti all'Erario, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze trasmettono, per via informatica, la richiesta di prelevamento fondi all'Ufficio Centrale di coordinamento della Direzione centrale dei servizi del Tesoro, che provvede all'emissione dell'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) a valere sulle disponibilità del conto di cui all'art. l, comma 1.

2. Il colloquio tra la Direzione centrale dei servizi del Tesoro e la Banca d'Italia per la trasmissione degli Ordini di prelevamento fondi telematici è regolato dall'apposito Protocollo d'intesa stipulato per la gestione telematica dei conti correnti di Tesoreria centrale, opportunamente integrato.

3. L'emissione dell'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) avviene alla scadenza periodica per la corresponsione dei soli interessi o contestualmente alla restituzione del capitale oggetto del deposito. In quest'ultima ipotesi l'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) comprende la quota capitale e gli interessi.

4. L'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) per il pagamento periodico degli interessi è emesso esclusivamente alla data contabile del 31 dicembre.

Art. 5.

Istituzione capitolo di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito capitolo di bilancio per l'imputazione della spesa relativa al pagamento degli interessi maturati sui depositi definitivi, giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale di cui all'art.1, comma 1.

2. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro trasferisce dal predetto capitolo di bilancio al conto corrente di cui all'art. 1, comma 1, le somme necessarie al pagamento degli interessi, mediante l'emissione di un mandato informatico.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che risultino in contrasto e, in particolare, quelle contenute nel decreto ministeriale tesoro, bilancio e programmazione economica 6 dicembre 1999 che risultino non più coerenti con il sistema delineato dal presente decreto.

2. Per quanto non innovato dal presente decreto restano, tuttavia, in vigore le disposizioni di cui alle Istruzioni per il servizio dei depositi definitivi approvate con decreto ministeriale Tesoro 22 novembre 1954.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 221

Tabella A) allegata al DM di ridefinizione procedure depositi definitivi

Tipologia del Deposito	Pagamento Interessi alla restituzione	Pagamento Interessi annuale	Tasso di interesse calcolato su base annua
AMM.VO	TUTTI GLI IMPORTI		1,00 % netto
GIUDIZIARIO	TUTTI GLI IMPORTI		1,00 % netto
CAUZIONALE	TUTTI GLI IMPORTI		1,00 % netto
VOLONTARIO	< 5000 EURO	≥ 5000,00 EURO	1,00 % netto

09A11520

DECRETO 18 settembre 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Magico Natale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Magico Natale», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 62/1990, e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009, che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 5 ottobre 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Magico Natale».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due distinte aree di gioco, ricoperte di speciale vernice asportabile, contraddistinte rispettivamente dalle scritte «Gioco 1» e «Gioco 2».

L'area del «Gioco 1» sul lato sinistro contraddistinto dalla scritta «Numeri Vincenti» riproduce l'immagine di un albero di natale all'interno del quale sono presenti sei sfere rosse, recanti il simbolo «€»; il lato destro, contraddistinto dalla scritta «I Tuoi Numeri» riproduce l'immagine di dodici sfere dorate recanti il simbolo «€» sotto ognuna delle quali è riportata la scritta «Premio».

Nell'area del «Gioco 2» , collocata nella parte inferiore del biglietto, è riprodotta, l'immagine di quattro «calze» contraddistinte dalla scritta «Calze Vincenti», più in basso, contraddistinta dalla scritta «I Tuoi Pacchi» l'immagine di otto pacchi regalo sotto ognuno dei quali è riportata la scritta «premio» e l'immagine di una «calza» contraddistinta dalla scritta «Bonus».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 20,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalla sfere rosse presenti sul lato sinistro contraddistinto dalla scritta «Numeri Vincenti» e quelli celati dalle sfere dorate presenti sul lato destro contraddistinto dalla scritta «I Tuoi Numeri». Se uno o più dei «Numeri Vincenti» è presente una o più volte ne «I Tuoi Numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I Tuoi Numeri» si trova l'immagine di una campanella si vincono 500 euro.

Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto «Le calze vincenti» e «I Tuoi Pacchi». Se uno o più simboli rinvenuti nelle «Calze Vincenti» è presente, una o più volte, anche ne «I Tuoi Pacchi» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Si deve scoprire il simbolo celato sotto il «Bonus». Se il simbolo rinvenuto nel «Bonus» è presente ne «I Tuoi Pacchi» si vince dieci volte il premio corrispondente.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 475.950.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	10	premi di euro	4.000.000,00
n.	10	premi di euro	1.000.000,00
n.	30	premi di euro	500.000,00
n.	40	premi di euro	100.000,00
n.	110	premi di euro	50.000,00
n.	250	premi di euro	10.000,00
n.	7.500	premi di euro	1.000,00
n.	52.500	premi di euro	500,00
n.	48.250	premi di euro	200,00
n.	371.500	premi di euro	100,00
n.	1.167.000	premi di euro	50,00
n.	6.526.000	premi di euro	25,00
n.	4.845.000	premi di euro	20,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti due ulteriori lotti di biglietti dalle identiche caratteristiche, in quantità non superiore a 30.000.000, che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 settembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 56

09A11524

DECRETO 25 settembre 2009.

Individuazione delle informazioni dovute a «Equitalia Giustizia S.p.a.», ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge del 16 settembre 2008, n. 143.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;

Visto altresì, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, di cui all'art. 262, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, nonché relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto ancora, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2008 che ha individuato e definito le prime informazioni utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», in particolare, delle banche e di Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche, da Poste Italiane S.p.a. e dagli altri operatori finanziari sono quelle riportate negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che di esso formano parte integrante.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dal 15 novembre 2009, alle informazioni relative alle risorse intestate «Fondo unico giustizia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
LAPECORELLA

Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
ORMANNI

ALLEGATO 1- informazioni dovute da Poste Italiane S.p.A., Banche e altri Operatori finanziari con esclusione delle Imprese di Assicurazioni

Contenuto delle informazioni.

Poste Italiane S.p.A., le Banche e gli altri Operatori finanziari trasmettono ad Equitalia Giustizia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

Per ogni risorsa intestata "Fondo unico giustizia" occorre segnalare:

- ✓ Il rapporto depositario delle somme di denaro o che regola l'attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
- ✓ Il provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, che ha determinato la confluenza del rapporto nel Fondo
- ✓ I dati anagrafici del soggetto intestatario del rapporto oggetto del provvedimento
- ✓ Gli eventuali soggetti collegati al rapporto (cointestatari, amministratori giudiziari e delegati ad operare).

Il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo ai seguenti elementi:

- ✓ informazioni identificative del rapporto:
    - operatore finanziario (campo obbligatorio, composto da codice fiscale, ragione sociale e sede legale)
    - tipo rapporto (campo obbligatorio)
    - numero rapporto (campo obbligatorio, composto da codice CAB/Sportello e numero identificativo del rapporto, indica il numero del rapporto oggetto del provvedimento)
    - numero nuovo rapporto (composto da tipo rapporto, codice CAB/Sportello e numero identificativo del rapporto; campo obbligatorio nel caso di spostamento delle somme su un nuovo rapporto intestato "Fondo unico giustizia" diverso da quello originario)
    - saldo iniziale riferito alla data di blocco (composto da divisa, data contabile, segno e importo)
    - saldo riferito alla data di intestazione "Fondo unico giustizia" (campo obbligatorio, composto da divisa, data contabile, segno e importo)
    - importo (campo previsto solo per alcune tipologie di rapporto in cui i valori riportati nel saldo non sono sufficienti a rappresentare la consistenza del rapporto)
    - data accensione rapporto (campo obbligatorio, riporta la data di accensione del rapporto indicato nel campo numero rapporto)
    - data intestazione "Fondo unico giustizia" (campo obbligatorio)
    - data estinzione rapporto (campo obbligatorio in caso di chiusura del rapporto, indica la data di chiusura del rapporto intestato "Fondo unico giustizia" o di cambio intestazione in caso di restituzione all'avente diritto)
    - provincia dello sportello (campo obbligatorio)
    - descrizione rapporto;

- ✓ informazioni identificative del provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, obbligatorie, ove sotto specificato, per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 143/2008:
  - autorità procedente (campo obbligatorio, composto da autorità ed ufficio)
  - tipo provvedimento (campo obbligatorio)
  - numero provvedimento (campo obbligatorio)
  - data provvedimento (campo obbligatorio)
  - data di blocco del rapporto
  - note (relative al provvedimento):
- ✓ informazioni identificative dell'anagrafica:
  - tipologia del soggetto (campo obbligatorio, indica se persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica)
  - codice fiscale (per le persone fisiche in alternativa indicare obbligatoriamente cognome, nome, data e comune di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in alternativa indicare obbligatoriamente denominazione e data di costituzione o la partita iva)
  - partita iva
  - cognome e nome
  - denominazione/ragione sociale
  - data nascita/costituzione
  - comune di nascita/costituzione
  - stato di nascita/costituzione;
- ✓ informazioni identificative degli eventuali soggetti collegati (cointestatari, amministratori giudiziari e delegati ad operare):
  - tipo collegamento (campo obbligatorio)
  - tipologia del soggetto (campo obbligatorio, indica se persona fisica o soggetti diversi dalla persona fisica)
  - codice fiscale (per le persone fisiche in alternativa indicare obbligatoriamente cognome, nome, data e comune di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in alternativa indicare obbligatoriamente denominazione e data di costituzione o la partita iva)
  - partita iva
  - cognome e nome
  - denominazione/ragione sociale
  - data nascita/costituzione
  - comune di nascita/costituzione
  - stato di nascita/costituzione.

Modalità e termini di trasmissione delle informazioni.

Le informazioni sopra riportate sono trasmesse attraverso il ricorso ai "Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate", sulla base di specifico tracciato informatico.

Le comunicazioni relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo.

ALLEGATO 2 - informazioni dovute solo dalle Imprese di Assicurazioni

Contenuto delle informazioni

Le imprese di assicurazioni trasmettono ad Equitalia Giustizia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

Per ogni polizza appartenente "Fondo unico giustizia" occorre segnalare:

- ✓ Il contratto assicurativo
- ✓ Il provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, che ha determinato il vincolo di destinazione della polizza al Fondo
- ✓ I dati anagrafici del soggetto destinatario del provvedimento (contraente e/o beneficiario e/o assicurato)
- ✓ Gli eventuali soggetti collegati al rapporto (amministratori giudiziari, precedenti vincolatari o altri aventi diritto).

Il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo ai seguenti elementi:

- ✓ informazioni identificative del contratto assicurativo:
  - compagnia assicuratrice (campo obbligatorio, composto da codice fiscale, ragione sociale e sede legale)
  - tipologia di polizza (campo obbligatorio, recante il tipo di polizza)
  - numero polizza (campo obbligatorio)
  - capitale assicurato/maturato[1] alla data di blocco e contestuale vincolo al Fondo (campo obbligatorio, composto da divisa, data e importo)
  - tipo premio (campo obbligatorio, recante l'indicazione se premio unico o ricorrente)
  - importo del premio (campo obbligatorio)
  - data stipulazione contratto (campo obbligatorio, riporta la data di stipulazione del contratto indicato nel campo numero polizza)
  - data vincolo "Fondo unico giustizia" (campo obbligatorio)
  - data cancellazione vincolo "Fondo unico giustizia" (campo da compilare obbligatoriamente in caso di rimozione del vincolo "Fondo unico giustizia" per restituzione della polizza all'avente diritto o per versamento delle somme al "Fondo unico giustizia")
  - data del verificarsi del rischio (campo da compilare obbligatoriamente in caso di sinistro)
  - capitale da liquidare (campo da compilare obbligatoriamente solo al termine della procedura liquidatoria che ha reso esigibile il credito)
  - note;
- ✓ informazioni identificative del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa, obbligatorie, ove sotto specificato, per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 143/2008:
  - autorità procedente (campo obbligatorio, composto da autorità ed ufficio)
  - tipo provvedimento (campo obbligatorio)
  - numero provvedimento (campo obbligatorio)
  - data provvedimento (campo obbligatorio)
  - data di blocco della polizza

[1] nel caso di polizze vita con controassicurazione, indicare anche l'importo per il caso di premorienza dell'assicurato.

- note (relative al provvedimento);
- ✓ informazioni identificative dell'anagrafica del soggetto destinatario del provvedimento (contraente o beneficiario nelle polizze vita; contraente o assicurato nelle polizze danni):
  - tipologia del soggetto (campo obbligatorio, indica se persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica)
  - codice fiscale (per le persone fisiche in alternativa indicare cognome, nome, data e comune di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in alternativa indicare obbligatoriamente denominazione e data di costituzione o la partita iva)
  - partita iva
  - cognome e nome
  - denominazione/ragione sociale
  - data nascita/data costituzione
  - comune di nascita/sede legale
  - stato di nascita/sede legale;
  - note;
- ✓ informazioni identificative degli eventuali soggetti collegati (amministratori giudiziari, precedenti vincolatari o altri aventi diritto):
  - tipo collegamento (campo obbligatorio)
  - tipologia del soggetto (campo obbligatorio, indica se persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica)
  - codice fiscale (per le persone fisiche in alternativa indicare cognome, nome, data e comune di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in alternativa indicare obbligatoriamente denominazione e data di costituzione o la partita iva)
  - partita iva
  - cognome e nome
  - denominazione/ragione sociale
  - data nascita/data costituzione
  - comune di nascita/sede legale
  - stato di nascita/sede legale;
  - note.

Modalità e termini di trasmissione delle informazioni.

Le informazioni sopra riportate sono trasmesse attraverso il ricorso ai "Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate", sulla base di specifico tracciato informatico.

Le comunicazioni relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo.

09A11515

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 luglio 2009.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 8 del 24 novembre 2006, con il quale è stato ricostituito, presso la sede provinciale dell'INPS di Campobasso il Comitato provinciale INPS, ai sensi dell'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota del 3 giugno 2009, con cui il sig. Ciarciaglino Pietro, componente effettivo in seno al Comitato INPS in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, rassegna le dimissioni;

Vista la nota prot. n. 13963 del 10 luglio 2009, con cui la UIL Regionale Molise, in sostituzione del componente effettivo sig. Ciarciaglino Pietro, dimissionario, designa il sig. Montagano Domenico nato a Bonefro il 21 ottobre 1955 e residente a Campobasso in via Umberto n. 18;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di sostituzione;

Decreta:

Il sig. Montagano Domenico nato a Bonefro (Campobasso) il 21 ottobre 1955, residente a Campobasso in via Umberto n. 18, è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale INPS di Campobasso, in sostituzione del sig. Ciarciaglino Pietro, dimissionario.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Campobasso, 27 luglio 2009

Il direttore provinciale: DIAN

09A11521

DECRETO 15 settembre 2009.

Aggiornamento del registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a: regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686, recante il regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Ministero della salute 26 novembre 2003, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, inerente al Registro nazionale dei soggetti che hanno seguito l'attestato di micologo;

Visti i decreti del Ministero della salute in data 7 ottobre 2004, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 2004), 22 dicembre 2005, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2006), 23 gennaio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007) e 22 novembre 2007, concernenti successivi aggiornamenti del registro nazionale dei micologi;

Viste le comunicazioni pervenute successivamente al 22 novembre 2007, con le quali le regioni Calabria, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna e Umbria hanno comunicato i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nel registro regionale;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003 con i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario on.le Francesa Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, è riportato in allegato l'aggiornamento, alla data del 15 aprile 2009, dell'elenco nazionale dei micologi di cui al decreto ministeriale 26 novembre 2003, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 22 novembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
MARTINI

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE MICOLOGI *
(Decreto Ministero Salute 26 novembre 2003 e successive modifiche)

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
2116	Castiglione	Daniela	Cosenza	06/02/1980	Calabria	71	29/04/2003
2117	Cava	Laura	Cosenza	13/05/1977	Calabria	72	29/04/2003
2118	Cozzolino	Orlando	Acri (CS)	14/03/1979	Calabria	73	29/04/2003
2119	Rogato	Aurora	Uster (CH)	27/07/1975	Calabria	74	29/04/2003
2120	Gargiula	Stanislao	Cosenza	18/06/1977	Calabria	75	29/04/2003
2121	Iazzolino Portaro	Marcello	Cirò (KR)	07/05/1977	Calabria	76	29/04/2003
2122	Pecora	Marco	Cosenza	25/04/1978	Calabria	77	29/04/2003
2123	Barca	Annunziato	Varapodio (RC)	07/04/1962	Calabria	78	25/10/2008
2124	Belmonte	Luigi	Soveria Mannelli (CZ)	01/03/1968	Calabria	79	25/10/2008
2125	Cannizzaro	Tommaso	S.Giovanni in Fiore (CS)	17/08/1969	Calabria	80	25/10/2008
2126	Carnovale	Fortunato	Vibo Valentia	18/03/1949	Calabria	81	25/10/2008
2127	Chiodo	Giada	Lamezia Terme (CZ)	10/05/1977	Calabria	82	25/10/2008
2128	Cristarello	Pasquale	Reggio Calabria	06/08/1949	Calabria	83	25/10/2008
2129	D'Ambrosio	Antonio	Luzzi (CS)	16/07/1960	Calabria	84	25/10/2008
2130	Daffinà	Giovanni	Vibo Valentia	08/05/1982	Calabria	85	25/10/2008
2131	De Lorenzo	Antonella	Salerno	19/04/1969	Calabria	86	25/10/2008
2132	De Monte	Antonio	Pizzo Calabro (VV)	08/05/1960	Calabria	87	25/10/2008
2133	Desina	Raffaele Antonio	Melfi (PZ)	05/06/1948	Calabria	88	25/10/2008
2134	Di Nardo	Maria Stella	Cosenza	04/02/1956	Calabria	89	25/10/2008
2135	Franzè	Raffaele	Corigliano Calabro (CS)	01/01/1955	Calabria	90	25/10/2008
2136	Grande	Claudio Antonio	Tursi (MT)	25/04/1962	Calabria	91	25/10/2008
2137	Ianni Palarchio	Andrea	Cosenza	14/07/1979	Calabria	92	25/10/2008
2138	Leonardis	Anselmo	Gioia Tauro (RC)	03/05/1959	Calabria	93	25/10/2008
2139	Macrì	Carmela	Reggio Calabria	09/01/1973	Calabria	94	25/10/2008
2140	Marra	Ernesto	Acri (CS)	11/08/1960	Calabria	95	25/10/2008
2141	Martelli	Leonardo	Locri (RC)	17/10/1968	Calabria	96	25/10/2008
2142	Medaglia	Maria Paola	Grimaldi (CS)	15/03/1959	Calabria	97	25/10/2008
2143	Mendicino	Vincenza	Falerna (CZ)	19/10/1969	Calabria	98	25/10/2008
2144	Mercuri	Carlo	Lamezia Terme (CZ)	17/10/1969	Calabria	99	25/10/2008
2145	Mirigliani	Salvatore	S. Caterina Ionio (CZ)	05/05/1940	Calabria	100	25/10/2008
2146	Misasi	Giovanni	Cosenza	19/06/1979	Calabria	101	25/10/2008

2147	Paolillo	Gennaro	Lamezia Terme (CZ)	27/06/1971	Calabria	102	25/10/2008
2148	Pennisi	Francesco	Monasterace (RC)	24/07/1968	Calabria	103	25/10/2008
2149	Perri	Giuseppe	Falerna (CZ)	02/08/1953	Calabria	104	25/10/2008
2150	Puntillo	Michele	Roma	03/03/1972	Calabria	105	25/10/2008
2151	Ruberto	Maria Cristina	Lamezia Terme (CZ)	14/12/1974	Calabria	106	25/10/2008
2152	Salerno	Agazio	Guardavalle (CZ)	16/07/1962	Calabria	107	25/10/2008
2153	Scarcello	Franco	Pedace (CS)	22/05/1948	Calabria	108	25/10/2008
2154	Sirianni	Giuseppe	Catanzaro	02/11/1953	Calabria	109	25/10/2008
2155	Spagnuolo	Marco	Belvedere Marittimo (CS)	31/05/1972	Calabria	110	25/10/2008
2156	Stefano	Attilio	Paola (CS)	24/11/1970	Calabria	111	25/10/2008
2157	Stranieri	Rocco	Girifalco (CZ)	12/01/1958	Calabria	112	25/10/2008
2158	Vaccai	Emilio	Cosenza	16/07/1969	Calabria	113	25/10/2008
2159	Vaccai	Uliviero	Cosenza	30/05/1963	Calabria	114	25/10/2008
2160	Valentino	Giovanni	Cerchiara di Calabria (CS)	24/01/1956	Calabria	115	25/10/2008
2161	Bevilacqua	Enzo	Chieti	25/04/1947	Abruzzo	64	03/11/2008
2162	Cantarelli	Alessandro	Teramo	25/09/1977	Abruzzo	65	03/11/2008
2163	D'Angelo	Anna Rita	Sulmona (AQ)	19/05/1955	Abruzzo	66	03/11/2008
2164	Di Giulio	Zelindo	Pescara	07/01/1976	Abruzzo	67	03/11/2008
2165	Diletti	Gianfranco	Teramo	21/10/1969	Abruzzo	68	03/11/2008
2166	D'Ostilio	Sergio	Bisenti (TE)	23/09/1957	Abruzzo	69	03/11/2008
2167	Grilli	Edmondo	Sulmona (AQ)	28/03/1942	Abruzzo	70	03/11/2008
2168	Guglietti	Loreto	Avezzano (AQ)	16/09/1945	Abruzzo	71	03/11/2008
2169	Marulli	Ubaldo Michele	S.Valentino in A.C.(PE)	20/09/1946	Abruzzo	72	03/11/2008
2170	Monaco	Mauro	Ascoli Piceno	11/01/1969	Abruzzo	73	03/11/2008
2171	Nuvoloni	Luisa Luigina	Tornimparte (AQ)	10/10/1952	Abruzzo	74	03/11/2008
2172	Tarquini	Angelo	Tornimparte (AQ)	06/05/1946	Abruzzo	75	03/11/2008
2173	Tronca	Antonio	Raiano (AQ)	25/03/1940	Abruzzo	76	03/11/2008
2174	Volpi	Algesirio	Bisenti (TE)	10/11/1957	Abruzzo	77	03/11/2008
2175	Albamonte	Ugo Vincenzo	Patti (ME)	13/01/1955	Sicilia	27	22/12/2008
2176	Allegra	Antonio Dino	Ramacca (CT)	04/06/1967	Sicilia	28	22/12/2008
2177	Avenia	Alfonso	Palermo	07/08/1954	Sicilia	29	22/12/2008
2178	Belcuore	Marco	Motta S. Anastasia (CT)	12/12/1966	Sicilia	30	22/12/2008
2179	Cafarella	Nicola	Acireale (CT)	16/08/1952	Sicilia	31	22/12/2008
2180	Calì	Angelo	Enna	03/11/1968	Sicilia	32	22/12/2008
2181	Campo	Giovanni	Ragusa	15/04/1963	Sicilia	33	22/12/2008
2182	Chiarenza	Francesco	Acicatena (CT)	05/10/1948	Sicilia	34	22/12/2008
2183	Colombo	Antonino	Messina	17/08/1967	Sicilia	35	22/12/2008
2184	Conti	Giuseppa	Catania	19/07/1962	Sicilia	36	22/12/2008
2185	Crocchiolo	Maurizio	Castelvetrano (TP)	23/01/1966	Sicilia	37	22/12/2008
2186	De Grandi	Valerio	Siracusa	13/08/1957	Sicilia	38	22/12/2008

2187	Gallo	Giuseppe	Palazzolo Acreide (SR)	07/06/1952	Sicilia	39	22/12/2008
2188	Gesone	Giuseppa	Palermo	14/10/1965	Sicilia	40	22/12/2008
2189	Girratana	Luigi	Canicattì (AG)	26/05/1956	Sicilia	41	22/12/2008
2190	Magaudda	Biagio	Messina	20/12/1956	Sicilia	42	22/12/2008
2191	Meschini	Lisa	Nicosia (EN)	31/07/1969	Sicilia	43	22/12/2008
2192	Pelligra	Nunzio	Valguarnera (EN)	23/05/1953	Sicilia	44	22/12/2008
2193	Quartarone	Gaetano	Messina	19/10/1960	Sicilia	45	22/12/2008
2194	Rondinelli	Lucia	Siracusa	01/10/1959	Sicilia	46	22/12/2008
2195	Sciuto	Giuseppe	Castelvetrano (TP)	07/05/1967	Sicilia	47	22/12/2008
2196	Vicari	Antonino	Modica (RG)	18/04/1962	Sicilia	48	22/12/2008
2197	Albanesi	Gianluigi	Cremona	17/02/1956	Emilia-Romagna	295	19/12/2008
2198	Bigazzi	Mauro	Genova	12/08/1948	Emilia-Romagna	296	19/12/2008
2199	Cancarè	Filippo	Piazza Armerina (EN)	03/11/1939	Emilia-Romagna	297	19/12/2008
2200	Cencini	Michele	Firenze	16/03/1978	Emilia-Romagna	298	19/12/2008
2201	Cogo	Giampaolo	Vicenza	21/08/1957	Emilia-Romagna	299	19/12/2008
2202	Conte	Aurelio	Castelnuovo Daunia (FG)	17/08/1951	Emilia-Romagna	300	19/12/2008
2203	Contursi	Roberto	Forlì	18/07/1958	Emilia-Romagna	301	19/12/2008
2204	Di Giulio	Renato Antonio	Foggia	17/02/1951	Emilia-Romagna	302	19/12/2008
2205	Dollo	Mario	Catania	22/01/1944	Emilia-Romagna	303	19/12/2008
2206	Facciani	Matteo	Cesena (FC)	10/08/1984	Emilia-Romagna	304	19/12/2008
2207	Giorgino	Domenico	Andria (BA)	10/04/1974	Emilia-Romagna	305	19/12/2008
2208	Massera	Beatrice	Parma	08/04/1971	Emilia-Romagna	306	19/12/2008
2209	Matteucci	Osvaldo	Teramo	26/10/1956	Emilia-Romagna	307	19/12/2008
2210	Morini	Stefano	Imola (BO)	19/06/1973	Emilia-Romagna	308	19/12/2008
2211	Parati	Francesca	Anghiari (AR)	22/09/1968	Emilia-Romagna	309	19/12/2008
2212	Pirito	Luigi Salvatore	Cirò Marina (KR)	23/11/1956	Emilia-Romagna	310	19/12/2008
2213	Pucci	Quirino	Rignano Flaminio (RM)	08/04/1954	Emilia-Romagna	311	19/12/2008
2214	Quasucci	Nicola	Matera	02/01/1969	Emilia-Romagna	312	19/12/2008
2215	Rabuffo	Patrizia	Nettuno (RM)	18/06/1967	Emilia-Romagna	313	19/12/2008
2216	Salvatori	Raffaele	Macerata Feltria (PU)	27/06/1967	Emilia-Romagna	314	19/12/2008
2217	Savina	Mario	Alessandria	09/12/1962	Emilia-Romagna	315	19/12/2008
2218	Siffredi Dura	Elena	Venezia	14/09/1980	Emilia-Romagna	316	19/12/2008
2219	Spinelli	Renato	Larino (CB)	05/07/1955	Emilia-Romagna	317	19/12/2008
2220	Vasquez	Giovanni Enrico	Catania	16/04/1983	Emilia-Romagna	318	19/12/2008
2221	Massaro	Vincenzo	Andria (BA)	29/04/1962	Emilia-Romagna	319	19/12/2008
2222	Bestetti	Fabio	Erba (CO)	03/06/1983	Umbria	145	26/02/2009
2223	Casagrande Berzilli	Marco	Foligno (PG)	14/11/1959	Umbria	146	26/02/2009
2224	Crobu	Gualtiero	Roma	31/05/1947	Umbria	147	26/02/2009
2225	Cruciani	Andrea	Camerino (MC)	03/06/1974	Umbria	148	26/02/2009
2226	Cruciani	Marco	Camerino (MC)	09/07/1975	Umbria	149	26/02/2009

2227	Ferrara	Vito	Triggiano (BA)	30/07/1960	Umbria	150	26/02/2009
2228	Ferretti	Marco	San Remo (IM)	12/08/1965	Umbria	151	26/02/2009
2229	Gildone	Sergio	Torremaggiore (FG)	26/07/1959	Umbria	152	26/02/2009
2230	Ippolito	Marco	Acquaviva Delle Fonti (BA)	13/05/1964	Umbria	153	26/02/2009
2231	Lorusso	Venturo	Altamura (BA)	10/04/1965	Umbria	154	26/02/2009
2232	Marsella	Sandro Aurelio	Uster (Svizzera)	28/02/1976	Umbria	155	26/02/2009
2233	Martini	Gian Mario	Ceriana (IM)	26/01/1962	Umbria	156	26/02/2009
2234	Mezzapesa	Pietro	Gioia Del Colle (BA)	22/02/1953	Umbria	157	26/02/2009
2235	Migliorini	Duccio	Siena	13/02/1985	Umbria	158	26/02/2009
2236	Morosini	Matteo Carlo	Crema (CR)	13/10/1984	Umbria	159	26/02/2009
2237	Murgia	Pietro	Ploaghe (SS)	21/11/1963	Umbria	160	26/02/2009
2238	Palermi	Roberto	Foligno (PG)	11/01/1966	Umbria	161	26/02/2009
2239	Palmisano	Antonio	Turi (BA)	24/12/1953	Umbria	162	26/02/2009
2240	Palmisano	Marcello	Martina Franca (TA)	13/04/1966	Umbria	163	26/02/2009
2241	Palone	Felice	Artena (RM)	05/04/1962	Umbria	164	26/02/2009
2242	Perniola	Giuseppe	Gioia Del Colle (BA)	21/04/1967	Umbria	165	26/02/2009
2243	Pietribiasi	Massimo	Thiene (VC)	18/02/1963	Umbria	166	26/02/2009
2244	Rizzo	Cristian	Piacenza	20/01/1980	Umbria	167	26/02/2009
2245	Rustichelli	Francesco	Torino	22/09/1964	Umbria	168	26/02/2009
2246	Tamalio	Giuseppe	San Severo (FG)	10/02/1958	Umbria	169	26/02/2009
2247	Worral	Ella Rosemary	Northwich (Inghilterra)	16/02/1939	Umbria	170	26/02/2009

*) Il presente elenco e il relativo numero d'ordine nazionale è stato predisposto sulla base della data di arrivo delle notifiche inviate dalle Regioni e Province autonome.

09A11516

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2009.

Modifica della denominazione di alcune varietà di mais, iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95, del 23 aprile 2004, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata FMB0232 Yuna;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81, del 6 aprile 2006, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata GDM509;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28, del 2 febbraio 2008, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata GDM651;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58, dell'8 marzo 2008, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Viarouge;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27, del 3 febbraio 2009, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata Rixxer Duo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dai responsabili delle conservazione in purezza delle varietà in questione che assegnano lo sfruttamento commerciale ad altre società;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2009;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais FMB0232 Yuna è modificata in Topeca, la denominazione della varietà di mais GDM509 è modificata in Oasis GDM, la denominazione della varietà di mais GDM651 è modificata in Wichita, la denominazione della varietà di mais Viarouge è modificata in MAS 32F e la denominazione della varietà di mais Rixxer Duo è modificata in MAS 43CR.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A11518

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2009.

Modificazione del decreto 21 aprile 2009 concernente il decreto 26 novembre 2003, relativo all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca n. 17/1 alla società «Mediteknology S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 2009/Ric. del 26 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2003, con il quale il progetto di ricerca n. 17/1, dal titolo «Nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria parallela» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 448.284,55;

Visto il decreto direttoriale n. 321 del 21 aprile 2009, con cui è stata riconosciuta la maggiorazione del 10% per la dimensione di PMI e che ha rideterminato l'importo complessivo dell'agevolazione concessa in € 484.307,41;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 13 maggio 2009, prot. 3369, con la quale l'Istituto Intesa San Paolo S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'Istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università non risulta soddisfatto;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 2009/Ric. del 26 novembre 2003, relativamente alla sopra citata maggiorazione;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 17/1;

titolo : «nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria parallela».

società: Mediteknology S.r.l. – Lecce.

Rispetto a quanto decretato in data 21 aprile 2009:

Viene revocata l'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o Università come segue:

per la ricerca industriale: nella misura del 70% per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a € 390.802,91 e nella misura del 60% per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 30.987,40

per lo sviluppo precompetitivo nella misura del 45% per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a € 26.494,23.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 321 del 21 aprile 2009, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 448.284,55.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

09A11517

DECRETO 21 settembre 2009.

Rettifica dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria per l'anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista, in particolare, la tabella parte integrante del citato decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Considerate le particolari esigenze espresse da alcune facoltà a seguito dell'emanazione del predetto decreto;

Sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria;

Ritenuto di rideterminare per l'anno accademico 2009-2010 la programmazione già disposta con il richiamato decreto 3 luglio 2009, in attesa di una razionalizzazione dell'offerta formativa delle facoltà di medicina veterinaria nell'ambito del piano programmatico che si intende realizzare:

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 3 luglio 2009 con cui è stato definito, tra l'altro, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 è modificato nel senso che il numero dei posti è rideterminato da 1.050 a 1.110.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto, sono apportate le modifiche seguenti:

Università di Camerino: da 29 a 35;
Università di Messina: da 62 a 67;
Università di Napoli «Federico II»: da 68 a 80;
Università di Padova: da 63 a 65;
Università di Parma: da 62 a 68;
Università di Pisa: da 72 a 79;
Università di Sassari: da 26 a 38;
Università di Teramo: da 60 a 70.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2009

Il Ministro: GELMINI

09A11512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice consolato in Florianopolis (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Decreta:

(Omissis);

Il sig. Attilio Colitti, Vice Console onorario d'Italia in Florianopolis (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Florianopolis;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Florianopolis;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A11527

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Ancash (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Abele Capponi, agente consolare onorario in Ancash (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Ancash;

d) autentica di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

e) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lima;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A11532

Soppressione del vice consolato onorario in Cartagena (Spagna) ed istituzione del vice consolato onorario in Murcia (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Cartagena (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Murcia (Spagna) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale di Barcellona con la seguente circoscrizione territoriale: la regione della Murcia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A11513

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria a San Miguel (Argentina) e del vice consolato onorario in General San Martin (Argentina) e contestualmente modifica della circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Tres de Febrero (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria a San Miguel (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

Il Vice Consolato onorario in General San Martin (Argentina) è soppresso.

Art. 3.

La circoscrizione consolare del Vice Consolato onorario in Tres de Febrero (Argentina), dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, è così modificata: i Partidos di Tres de Febrero, General Sarmiento e General San Martin.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A11514

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 18 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 settembre 2009

Dollaro USA	1,4705
Yen	134,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,089
Corona danese	7,4407
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90030
Fiorino ungherese	271,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7031
Zloty polacco	4,1293
Nuovo leu romeno	4,2653
Corona svedese	10,1125
Franco svizzero	1,5146
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6410
Kuna croata	7,2910
Rublo russo	44,5000
Lira turca	2,1691
Dollaro australiano	1,6934
Real brasiliano	2,6571
Dollaro canadese	1,5752
Yuan cinese	10,0404
Dollaro di Hong Kong	11,3966
Rupia indonesiana	14263,53
Rupia indiana	70,7830
Won sudcoreano	1776,37
Peso messicano	19,4944
Ringgit malese	5,1173
Dollaro neozelandese	2,0708
Peso filippino	70,143
Dollaro di Singapore	2,0803
Baht tailandese	49,563
Rand sudafricano	10,9522

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A11519

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46579 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Avantec Costruzioni Meccaniche Società a responsabilità limitata, con sede in Mason Vicentino (Vicenza), unità di Mason Vicentino (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 marzo 2009 al 3 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 marzo 2009 al 3 marzo 2010.

Con il decreto n. 46580 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Italplastic Industriale S.p.a., con sede in Olgiate Comasco (Como), unità di Fino Mornasco (Como), Olgiate Comasco (Como), Veniano (Como), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46581 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Paperplast International Società a responsabilità limitata, con sede in Gorgonzola (Milano), unità di Burago di Molgora (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010.

Con il decreto n. 46582 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura Nazionale Pezzoli Società a responsabilità limitata, con sede in Leffe (Bergamo), unità di Leffe (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46583 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Meccanica Costruzioni Società per azioni, con sede in Sassari, unità di Calusco D'Adda (Bergamo), Colleferro (Roma) Pontassieve (Firenze), Rezzato (Brescia), Samatzai (Cagliari), Sassari, Savignano sul Panaro (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46584 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Rauschert Italia S.r.l., con sede in Seregno (Milano), unità di Seregno (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46585 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Dister Società per azioni, con sede in Faenza (Ravenna), unità di Faenza (Ravenna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46586 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Terim S.p.a., con sede in Modena, unità di Modena, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46587 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eurotessile Società per azioni, con sede in Urgnano (Bergamo), unità di Cavernago (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010.

Con il decreto n. 46588 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Mecpolires Società per azioni, con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 aprile 2009 al 22 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 aprile 2009 al 22 aprile 2010.

Con il decreto n. 46589 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Rhodia Italia Società per azioni, con sede in Bollate (Milano), unità di Ceriano Laghetto (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46590 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Giustozzi Ambiente Società a responsabilità limitata, con sede in Montecassiano (Macerata), unità di Montecassiano (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46591 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della O.TO.CAR. Società a responsabilità limitata, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46592 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ristorazione Doc c/o Baruffaldi S.r.l., con sede in Milano, unità di Settala (Milano), Tribbiano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 febbraio 2009 al 1° maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 febbraio 2009 al 1° maggio 2009.

Con il decreto n. 46593 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Idealmense c/o Elframo S.r.l., con sede in Mozzo (Bergamo), unità di Bergamo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 all'11 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46594 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Newcocot S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Perosa Argentina (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010.

Con il decreto n. 46595 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Edilibro - Boccato S.r.l., con sede in Torino, unità di San Mauro Torinese (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46596 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Campetella Robotic Center S.r.l., con sede in Montecassiano (Macerata), unità di Montecassiano (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Con il decreto n. 46597 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della C.G.M. Costruzione Gru Meridionale Società a responsabilità limitata, con sede in Taranto, unità di Massafra (Taranto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 aprile 2009 al 14 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 15 aprile 2009 al 14 aprile 2010.

Con il decreto n. 46598 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Manuli Stretch S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Pozzilli (Isernia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46599 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Metalgoi Siderurgica Società per azioni, con sede in Brescia, unità di Brescia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46600 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Uniautomation Società per azioni, con sede in Milano, unità di Carugate (Milano), Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 maggio 2009 al 5 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 maggio 2009 al 5 maggio 2010.

Con il decreto n. 46601 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della I.SO Italia Società per azioni, con sede in Santo Stino di Livenza (Venezia), unità di Santo Stino di Livenza (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46602 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della F.A.M. Società a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), unità di Faenza (Ravenna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46603 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Car-Sam Società a responsabilità limitata, con sede in Chivasso (Torino), unità di Chivasso (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46604 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Arena Surgelati S.p.a., con sede in Roma, unità di Grottammare (Ascoli-Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46605 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Drahtzug Stein Div. Omim Div. Come S.r.l., con sede in Conzano (Alessandria), unità di Conzano (Alessandria), San Donà di Piave (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46606 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Quick Società a responsabilità limitata, con sede in Ravenna, unità di Ravenna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 3 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 3 aprile 2010.

Con il decreto n. 46607 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Komatsu Utility Europe Società per azioni, con sede in Noventa Vicentina (Vicenza), unità di Este (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2011.

Con il decreto n. 46608 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Camst c/o Cantiere Navale De Poli Società cooperativa a responsabilità, con sede in Castenaso (Bologna), unità di Pellestrina (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 27 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 27 marzo 2009.

Con il decreto n. 46609 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Camst c/o Cantiere Navale De Poli Società cooperativa a responsabilità, con sede in Castenaso (Bologna), unità di Pellestrina (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 12 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 12 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46610 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Mediagraf S.p.a., con sede in Noventa Padovana (Padova), unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46611 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Data Service S.p.a., con sede in Roma, unità di Casamassima (Bari), Pomezia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46612 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ariete S.r.l., con sede in Napoli, unità di Cava De' Tirreni (Salerno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 10 aprile 2009 al 9 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46613 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della X-Pharma S.r.l., con sede in Milano, unità di Agrate Brianza (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 13 marzo 2009 al 12 marzo 2010. Il presente annulla il decreto direttoriale n. 44431 del 17 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 13 marzo 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46614 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Roj Electrotex S.r.l., con sede in Biella, unità di Biella, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46615 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Becromal S.p.a., con sede in Milano, unità di Rozzano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 46616 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con. per il periodo dal 22 maggio 2009 al 21 agosto 2009.

Con il decreto n. 46617 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Tibi Società per azioni, con sede in Mirano (Venezia), unità di Mirano (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 6 marzo 2009 al 5 marzo 2010.

Con il decreto n. 46618 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Logistica Global Service S.r.l., con sede in Bastia Umbra (Perugia), unità di Bastia Umbra (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 4 dicembre 2008 al 3 dicembre 2009. Il presente annulla il decreto direttoriale n. 43917 del 29 luglio 2008, limitatamente al periodo dal 4 dicembre 2008 al 2 marzo 2009.

Con il decreto n. 46619 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Dalla Pietà Yachts Società a responsabilità limitata, con sede in Venezia, unità di Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46620 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Sogester Italiana Società a responsabilità limitata, con sede in San Giuliano Milanese (Milano), unità di Collesalvetti (Livorno), Genova, Milano, Modena, San Giuliano Milanese (Milano), Santo Stefano di Magra (La Spezia), Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con. per il periodo dal 5 maggio 2009 al 4 maggio 2010.

Con il decreto n. 46621 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della I Romanisti Società cooperativa a responsabilità, con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009. Il presente decreto estende le condizioni del decreto direttoriale 46364 del 26 giugno 2009 ad ulteriori 2 lavoratori per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46622 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Pantek S.r.l., con sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2009. Il presente decreto estende le condizioni dal decreto direttoriale 44117 del 15 settembre 2008 ad ulteriori 14 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2009 al 16 giugno 2009.

Con il decreto n. 46623 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Metallurgica Campana S.p.a., con sede in Milano, unità di Caivano (Napoli), Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46624 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Metalgroup S.r.l., con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46625 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della La Fonte S.r.l., con sede in Altavilla Milicia (Palermo), unità di Altavilla Milicia (Palermo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46626 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Chinook Società per azioni, con sede in Piossasco (Torino), unità di Piossasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46627 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Plasgomma di Procaccini Tommaso & C. Società in nome collettivo, con sede in Esanatoglia (Macerata), unità di Casoli (Chieti), Esanatoglia (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46628 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Bvm S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2010.

Con il decreto n. 46629 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Conceria Antiba Società per azioni, con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa), unità di Santa Croce sull'Arno (Pisa), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46630 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Industria Calzaturiera Marros S.p.a., con sede in San Miniato (Pisa), unità di San Miniato (Pisa), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46631 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Grafiche Ciocca S.r.l., con sede in Pollenza (Macerata), unità di Pollenza (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 15 aprile 2009 al 14 aprile 2010.

Con il decreto n. 46632 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Bipiemme Società a responsabilità limitata, con sede in Loreto (Ancona), unità di Loreto (Ancona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46637 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Iniziative Industriali Italiane S.p.a., con sede in Monterotondo (ROMA), unità di Monterotondo (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 21 maggio 2009 al 20 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 maggio 2009 al 20 novembre 2009.

Con il decreto n. 46638 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Caslini Impianti S.A.S. di Caslini Pier Carlo Società in accomandita semplice, con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), unità di Bonate Sotto (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009.

Con il decreto n. 46639 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Tecnomec 2000 Società a responsabilità limitata, con sede in Soliera (Modena), unità di Soliera (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 13 maggio 2009 al 12 maggio 2010.

Con il decreto n. 46640 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ebrille Componenti S.r.l., con sede in Castagnole delle Lanze (Asti), unità di Castagnole delle Lanze (Asti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46641 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ros.Men Società a responsabilità limitata, con sede in Città di Castello (Perugia), unità di Città di Castello (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 16 aprile 2010.

Con il decreto n. 46642 del 24 luglio 2009 è stato concesso, in favore della De Agostini Diffusione del Libro S.p.a., con sede in Novara, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2011.

09A11528

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 131 del 13 luglio 2009 relativo al medicinale per uso veterinario «Desalone».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2009 concernente il medicinale per uso veterinario DESALONE.

Laddove è scritto:

...DESALONE soluzione iniettabile, ...

...DESALONE sospensione iniettabile, ...

09A11509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equip Ft».

Decreto n. 109 dell'8 settembre 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Schering-Plough Animal Health Ltd., con sede in Harefield, Uxbridge, Middlesex (Gran Bretagna) rappresentata in Italia dalla Schering- Plough S.p.A. con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi s.n.c. - codice fiscale 00889060158.

EQUIP FT: 10 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 102351018,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Essex Animal Health Burgwedel, Im Langen Felde, Burgwedel (Germania).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Covexin 10».

Decreto n. 110 dell' 8 settembre 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Schering-Plough Ltd., con sede in Shire Park, Welwyn Garden City, Herfordshire (Gran Bretagna) rappresentata in Italia dalla Schering- Plough S.p.A. con sede in Segrate (Milano), Via F.lli Cervi s.n.c. - codice fiscale 00889060158.

COVEXIN 10:

flacone da 20 ml - A.I.C. numero 103690018;

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 103690020;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 103690032;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 103690044,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Schering-Plough Animal Health Ltd., Upper Hutt- Nuova Zelanda, rilascio dei lotti presso officina Schering-Plough, Harefield, Uxbridge, Middlesex (Regno Unito).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11525

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lobotor» 100 mg/ml

Decreto n. 112 del 10 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario LOBOTOR 100 mg/ml soluzione iniettabile per equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani, gatti, uccelli selvatici, ornamentali ed esotici, ruminanti selvatici e da zoo.

Titolare A.I.C.: Società Acme S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - Via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Produttore responsabile e rilascio lotti: la società Acme Drugs S.r.l. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia) - Via Portella della Ginestra, 9/A.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104135013.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principi attivi: Ketamina base 100 mg (pari a Ketamina cloridrato 115,33 *mg)*.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani, gatti, uccelli selvatici, ornamentali ed esotici, ruminanti selvatici e da zoo.

Indicazioni terapeutiche:

Equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano:

contenimento e sedazione per procedure cliniche e diagnostiche;

anestesia per interventi chirurgici di breve durata (castrazione, ovarioisterectomia, laparotomia, riduzione di ernie, chirurgia ortopedica e altri);

come preanestetico, prima dell'anestesia generale (anestesia combinata).

Cani e gatti:

contenimento e sedazione di soggetti dal comportamento aggressivo per procedure cliniche e diagnostiche;

anestesia per interventi chirurgici di breve durata (castrazione, ovarioisterectomia, laparotomia, riduzione di ernie, chirurgica ortopedica e altri);

come preanestetico, prima dell'anestesia generale (anestesia combinata).

Uccelli selvatici, ornamentali ed esotici:

contenimento e sedazione per procedure cliniche e diagnostiche, cattura e trasporto;

anestesia di breve durata;

preanestetico prima dell'anestesia generale.

Ruminanti selvatici e da zoo:

contenimento e sedazione per procedure cliniche e diagnostiche, cattura e trasporto;

anestesia per interventi chirurgici di breve durata;

come preanestetico, prima dell'anestesia generale.

Tempi di attesa: non pertinente.

Non usare in animali le cui produzioni siano destinate al consumo umano.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

La data del primo utilizzo va annotata sull'etichetta del flacone.

Regime di dispensazione:

medicinale veterinario soggetto a ricetta ministeriale speciale, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, Tabella II sezione A.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11511

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-231) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.